



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

CAPITOLATO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

SOMMARIO

DEFINIZIONI

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Art. 2 - Effetto delle garanzie e pagamento del premio

Art. 3 – Calcolo e regolazione del premio

Art. 4 - Massimali

Art. 5 – Durata, recesso e proroga dell'assicurazione

Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 7 – Aggravamento del rischio

Art. 8 – Diminuzione del rischio

Art. 9 - Coesistenza con assicurazione di R.C.

Art. 10 - Estensione territoriale

Art. 11 - Oneri fiscali

Art. 12 - Foro competente

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art. 15 – Forma delle comunicazioni.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge e obblighi dell'assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di condotta previsti dal codice di comportamento e clausole anticorruzione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

Art. 18 – Spese comprese nell'Assicurazione

Art. 19 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Art. 20 – Esclusioni

Art. 21 - Insorgenza del sinistro – Inizio e termine della garanzia

Art. 22 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 23 - Gestione del sinistro

Art. 24 - Scelta del legale

Art. 25 - Anticipo indennizzi

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PROTEZIONE LEGALE

Art. 27 - Prestazioni garantite

Art. 28 - Legittimazione

Art. 29 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<i>Assicurato</i>	: Contraente, i suoi amministratori, segretario generale, dirigenti, e dipendenti, come indicati in polizza;.
<i>Assicurazione</i>	: Il contratto di assicurazione
<i>Contraente</i>	: Il Comune di Riva del Garda
<i>Indennizzo</i>	: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<i>Polizza</i>	: il documento che prova l'assicurazione
<i>Premio</i>	: la somma dovuta dal Contraente alla Società
<i>Sinistro</i>	: l'insorgenza della controversia, per la quale è prestata l'assicurazione
<i>Società</i>	: l'Impresa assicuratrice
<i>Scoperto</i>	: la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
<i>Franchigia</i>	: l'importo fisso del danno che rimane a carico dello Assicurato;
<i>Dipendenti</i>	: le persone che hanno con l'Ente Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato comprese quelle distaccate presso altri Enti)
<i>Periodo assicurativo annuo</i> :	l'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione
<i>Tutela Legale</i>	: l'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 209/05 – artt. 163-164 – 173 -

Retribuzione annua linda ai fini del conteggio del premio:

per retribuzione annua linda si intende la somma di :

- ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato/Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e e corrisposte al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL);
- gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) ed ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati);
- indennità e compensi agli Amministratori.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

L'Assicurazione e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto fatta eccezione per quanto diversamente normato..

Art. 2 - Effetto delle garanzie e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 C.C., entro 30 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende

vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

Art. 3 – Calcolo e regolazione del premio

Il premio della presente polizza viene calcolato applicando il tasso lordo finito pro-mille offerto in sede di gara all'ammontare lordo delle retribuzioni e stipendi di cui alle “Definizioni”.

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua londa	Tasso finito pro-mille	Premio annuale londo finito anticipato
€ 5.200.000,00.=‰	€.....=

Scomposizione premio:

Premio annuo imponibile	€.	=
Imposte	€.	=
Premio annuo londo	€.	=

A decorrere dalla seconda annualità, poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'offerta che fa parte integrante del presente contratto, ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90/120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30/60 giorni successivi alla comprovata presentazione alla Contraente dell'appendice di regolazione premio emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 4 - Massimali

€. 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro con il limite di €. 150.000,00 per anno assicurativo

Art. 5 – Durata, recesso e proroga dell'assicurazione

L'affidamento dei servizi assicurativi ha la durata di tre anni con inizio dalle ore 24,00 del

31/12/2017 e scadenza alle ore 24,00 del 31/12/2020, con scadenze annuali poste al 31/12 di ogni anno.

Al Contraente è riservata la facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 ("spending review"). qualora si rendessero disponibili, nel periodo di durata dell'affidamento, convenzioni CONSIP o altre quotazioni del servizio nell'ambito degli altri strumenti di e-procurement.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di tre mesi.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdetto senza obbligo di comunicazione tra le parti.

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascuna sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascun annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

La Società, su richiesta dell'Ente, si impegna a prorogare la scadenza della polizza per il tempo strettamente necessario ad espletare procedure per la conclusione o l'indizione di nuova gara per l'affido del servizio assicurativo.

Art. 6– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere il pagamento del premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l'intera annualità.

Art. 7 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del l'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile)

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una comunicazione di una circostanza aggravante il rischio, successivamente intervenuta, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere il pagamento del premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l'intera annualità.

Art. 8 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Coesistenza con assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad

integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza.

Art. 10 - Estensione territoriale

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 – Forma delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a.r., raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto indirizzato alla Società.

Art. 16 – Rinvio alle norme di legge e obblighi dell'assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e di condotta previsti dal codice di comportamento e clausole anticorruzione

La società, a pena di nullità del contratto, è tenuta ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.. In particolare si obbliga a comunicare al Comune il conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Lo stesso si impegna a dare notizia al Comune e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento di inadempimenti della propria controparte (eventuali subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità, nonché a trasmettere al Comune gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese, con espresso riferimento all'obbligo di rispetto della disciplina sulla tracciabilità. Il Comune effettuerà tutti i pagamenti riguardanti l'incarico in oggetto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto dedicato. Si dà atto che il codice CIG è 7267415C91.

La Società si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Riva del Garda, approvato con deliberazione della Giunta Municipale di data 2.12.2014 n. 1392 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda www.comune.rivadelgarda.tn.it, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”.

A tal fine la Società dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. La società si impegna a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, il rischio delle spese che l'Assicurato debba sostenere a tutela dei propri interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto dell'Ente Contraente, in costanza di rapporto di servizio. Sono comprese tutte le spese per l'assistenza giudiziale - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità – nonché extragiudiziale e peritale, incluse quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza che dovessero essere sostenute dal Contraente o dagli Assicurati così come individuati in polizza.

La garanzia è estesa a quanto regolato dall'art. 36 L.R. 5 marzo 1993 n. 4 – Rimborso delle giudiziari, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali e dall'art. 9 L.R. 15 luglio 2009 n. 5 – Norme di accompagnamento alla manovra regionale di assestamento per l'anno 2009.

La garanzia non sarà operante nei seguenti casi:

- Se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio ed alle mansioni cui è adibito l'amministratore, il dipendente o le altre figure assicurate;
- Se sussiste colpa grave o dolo dell'Assicurato

Le spese comprese nell'assicurazione sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato;
- gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;
- eventuali spese di domiciliazione;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte le e spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico dell'Assicurato, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo.

Assistenza legale attiva.

Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l'Ente); fermo restando che la presente clausola s'intende operante laddove sia l'Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s'intenderà prestata per la sola fase giudiziale. In caso di costituzione di parte civile da parte dell'Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell'Ente.

Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.

Assistenza legale nei casi di Mediazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) la garanzia assicurativa è prestata anche per le seguenti spese e gli oneri:

- a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il Contraente/Assicurato sia parte istante, sia qualora il Contraente/Assicurato sia chiamato alla mediazione;
- b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- c) le spese del legale eventualmente incaricato dal Contraente/ Assicurato alla propria assistenza nella mediazione.

Art. 18 – Spese comprese nell'Assicurazione

Oltre a quanto previsto al precedente art. 17 e fermo restando quanto previsto dall'art. 36 L.R. 5 marzo 1993 n. 4 – Rimborso delle giudiziari, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali la garanzia è operante esclusivamente per i sinistri conseguenti e strettamente connessi all'attività istituzionale dell'Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti ed atti commessi dagli amministratori e dipendenti dello stesso nell'espletamento del servizio e nell'ambito dei compiti d'ufficio e si riferisce ai seguenti casi:

- a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, per fatto colposo o doloso di terzi, anche originato da eventi relativi alla circolazione stradale, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti;
- b) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, patrimoniale, contabile o penale, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni esercitate dall'assicurato stesso;
- c) per l'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da qualsiasi causa originati;
- d) per opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti e strettamente connessi all'attività istituzionale dell'Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti ed atti commessi dagli amministratori e dipendenti dello stesso nell'espletamento del servizio e nell'ambito dei compiti d'ufficio e si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato, dagli Amministratori e dai suoi dipendenti che svolgono l'attività istituzionale dello stesso in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato, degli Amministratori e dei suoi dipendenti;
- c) difesa penale degli Amministratori e dei dipendenti dell'Assicurato per delitto colposo o per contravvenzione.

Sono comprese in garanzia le controversie relative a sinistri conseguenti ad inquinamento.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

Art. 19 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. 20 - Esclusioni

L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato **salvo il caso** in cui, sussistendo imputazione per reato doloso, questa decade per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo, l'archiviazione è equiparata al proscioglimento; fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertate nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri, spese legali e/o peritali, eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- b) È conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente consequenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- c) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive;
- d) sorge in relazione ad eventi consequenti atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.;

Art. 21 - Insorgenza del sinistro – Inizio e termine della garanzia

La garanzia è operante per i sinistri denunciati durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti od i fatti si sono verificati, purchè non antecedenti 5 (cinque) anni dalla data di decorrenza della polizza.

La garanzia è operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5 (cinque) a condizione che gli atti od i fatti che hanno dato origine ai sinistri siano stati posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza.

Art. 22 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società con la massima urgenza, gli atti giudiziali e, comunque, ogni altra documentazione relativa al sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice civile.

Art. 23 - Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento della controversia. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo deve essere preventivamente concordato con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la

trattazione della pratica, salvo i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati dalla Società verificate l'urgenza e la congruità dell'operazione. In ogni caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

Art. 24 - Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure via sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società.

La Società preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

Art. 25 - Anticipo indennizzi

In caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura, entro il limite di euro 15.000,00 per sinistro.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

Art. 26 - Pagamento dell'indennizzo

La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazione di regolare parcella tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito; oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni.

Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Spetta viceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese inerenti i primi due tentativi.

Gli atti di quietanza dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PROTEZIONE LEGALE

Art. 27 - Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 17 "Oggetto dell'assicurazione" sono operanti per:

1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- Fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato o servizio e nell'adempimento

dei compiti d'ufficio; sono altresì compresi, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- Fatti relativi alla circolazione stradale, quando gli Assicurati, per ragioni di mandato o servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore, siano essi di proprietà o meno del Contraente.

2) Difesa Penale per delitti dolosi, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Si comprendono i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

3) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente Contraente) nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi di proprietà dell'Ente o privata sempreché connessi all'espletamento di servizi o attività autorizzati dall'Ente Assicurato).

La presente garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

4) Spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato: L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o patrimoniale stipulata dall'Assicurato e prestata dalla Compagnia assicuratrice, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa. Nel caso di inoperatività della predetta copertura, per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

5) Spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo. Fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

6) Estensioni in materia di "Prevenzione, Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro" e "Tutela della Privacy" La garanzia vale per:

6.1) Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente/Assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

- le violazioni alla normativa sulla Privacy, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente.

6.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di "Prevenzione, Sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro" e "Tutela della Privacy".

Art. 28 - Legittimazione

La Società dà e prende atto che:

- la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
- il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell'Assicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato.

Art. 29 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro

Non è prevista alcuna **Franchigia e/o Scoperto**

Riva del Garda, novembre 2017

f.to Massimo Tomasoni